



**COMUNE DI SALA CONSILINA**  
Provincia di Salerno

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

numero **34** del **28-02-2019**

**OGGETTO:**

TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE. CONFERMA TARIFFE PER L'ANNO 2019.

L'anno duemiladiciannove addì ventotto del mese di Febbraio con inizio alle ore 13:30 e in continuazione nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Comunale Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede il Sindaco CAVALLONE FRANCESCO che, prima dell'inizio dei lavori ha proceduto all'appello nominale riscontrando la validità della seduta e dichiarando la stessa aperta risultando presenti le seguenti persone:

| N° | Cognome e Nome      | Carica    | Presenze |
|----|---------------------|-----------|----------|
| 1  | CAVALLONE FRANCESCO | SINDACO   | Presente |
| 2  | GIORDANO LUIGI      | ASSESSORE | Presente |
| 3  | LOMBARDI GELSOMINA  | ASSESSORE | Presente |
| 4  | FERRARI DOMENICA    | ASSESSORE | Assente  |
| 5  | LOPARDO ANTONIO     | ASSESSORE | Assente  |
| 6  | GAROFALO VINCENZO   | ASSESSORE | Presente |

**PRESENTI: 4 - ASSENTI: 2**

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale PISANO LUCIO che provvede alla redazione del presente verbale

Premesso che l'art. 1 – comma 169 – della Legge 27.12.2006 n.296 (Legge finanziaria 2007, in G.U. 27.12.2006), dispone che: *“169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”*

Che, in particolare, l'art. 172 del T.U. n. 267/2000 al comma 1, lettera "e)" prevede tra gli allegati del bilancio la deliberazione con cui sono determinate, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

Che ai sensi del combinato disposto delle norme recate dall'art. 1 del D.L. n. 93/2008, convertito in Legge 126/2008 e dell'art. 77 bis comma 30 del D.L. 112/2008, convertito, con modificazioni, con Legge n. 133/2008, per il triennio 2009/2011, ovvero fino all'attuazione del c.d. federalismo fiscale se precedente al 2011, restava sospeso il potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote o delle maggiorazioni di aliquote di tributi, fatta eccezione per la TARSU;

Che la legge di stabilità n.220/2010 confermava la suddetta sospensione sino all'attuazione del federalismo fiscale;

Che il decreto Monti (art.13, comma 14, del D.L. 201/2011) abrogava l'art.1 del D.L. 93/08 cioè la norma originaria ma lasciava in piedi la disposizione della legge 220/2010 con la conseguenza che il blocco doveva ritenersi in vigore almeno per i tributi non interessati da interventi ad hoc del legislatore come accaduto invece per l'addizionale IRPEF con il Decreto legislativo sul federalismo fiscale (D.Lgs.n.23/2011) e per l'IMU con il D.L. n.201/2011;

Che l'art. 7 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, disponeva che *“1. In attuazione della citata legge n. 42 del 2009, e successive modificazioni, per il finanziamento dei comuni, in sostituzione dei tributi indicati rispettivamente negli artt. 8, c. 1 e 11, c. 1, a decorrere dall'anno 2014 sono introdotte nell'ordinamento fiscale le seguenti due nuove forme d'imposizione municipale: un'imposta municipale propria; un'imposta municipale secondaria. A decorrere dall'anno 2014, ai comuni è attribuita una compartecipazione al gettito dei tributi nell'ipotesi di trasferimento immobiliare di cui all'art. 10, pari al trenta per cento. Resta inoltre assegnato ai comuni il gettito dei tributi devoluto ai sensi dell'art. 2, tenuto conto di quanto attribuito ai sensi del comma 2 del presente articolo”*.

Visto l'articolo 1, comma 22, della legge n. 208/2015 il quale ha abrogato l'articolo 11 del d.Lgs. n. 23/2011, istitutivo dell'imposta municipale secondaria, confermando quindi la vigenza della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;

Dato atto che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 30/09/1995, integrata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 22/07/1997, è stato approvato il Regolamento per l'applicazione della tassa di occupazione temporanea e permanente di spazi ed aree pubbliche ai sensi dell'art. 40 del D. Lgs.507/93, in uno alle tariffe per la determinazione del canone;

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 27/05/2008 è stato approvato il Regolamento comunale per la disciplina dei passi carrai;

Che con deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 22/3/2018 sono state confermate le tariffe della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche per l'anno 2018 richiamando la delibera di Giunta Comunale n. 85 del 5/5/2006 che da ultimo aveva confermato le tariffe TOSAP stabilite con delibera della Giunta Comunale n.22 del 26/02/2002;

Dato atto che la disciplina per la determinazione del canone si applica anche per la determinazione della tosap. (art. 63, c. 3, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446);

Che se l'azienda titolare dell'atto concessorio ha più rapporti con lo stesso utente, al quale eroga più servizi, dovrà corrispondere tante somme a titolo di Tosap o Cosap quanti sono i servizi resi;

Che per la variata modalità di commisurazione del tributo, le Aziende devono presentare, per l'anno 2000, denuncia iniziale, mentre per gli anni successivi la denuncia dovrà essere presentata solo in caso di variazione delle utenze dichiarate. Dall'ammontare complessivo della tassa deve essere detratto l'importo di eventuali altri canoni riscossi dall'ente per la medesima occupazione quali, ad esempio, il canone previsto dall'art. 27 del D.Lgs. 285/1992, recante il nuovo codice della strada e non più, come in passato, per la medesima concessione;

Che le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o qualsiasi altro manufatto da aziende erogatrici dei servizi pubblici e da quelli esercenti attività strumentali ai servizi stessi non sono più soggette al criterio di determinazione forfettaria per chilometro lineare, ma commisurate al numero complessivo delle utenze per la misura unitaria di tariffa riferita a due classi di comuni. (art. 63, c. 2, lett. f, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446);

Che la misura unitaria di tariffa per le utenze dei comuni fino a 20.000 abitanti è di 0,77 euro, quella per le utenze dei comuni oltre 20.000 abitanti è di 0,65 euro;

Che, altresì, il comma 2 lett. f) n.4 del citato art.63 del D.Lgs. n. 446/1997 prevede che gli importi della tariffa forfettaria di cui sopra vengano annualmente rivalutati in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente;

Visto l'articolo 1, c. 26, della L. n. 208/2015, come modificato dall'articolo 1, comma 42, lett. A), della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) e dall'art. 1 comma 37 lett. a), L. 27 dicembre 2017, n. 205 il quale sospende, per il 2016, il 2017 e il 2018, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

*26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016, 2017 e 2018 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Per l'anno 2018 la sospensione di cui al primo periodo non si applica ai comuni istituiti a seguito di fusione ai sensi degli articoli 15 e 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di consentire, a parità di gettito, l'armonizzazione delle diverse aliquote. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e a decorrere dal 2017 al contributo di sbarco di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del*

*testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. (...)*

Considerato, che la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) non ha previsto l'ulteriore blocco delle tariffe e dei tributi per l'anno 2019;

Dato atto che le tariffe devono essere deliberate dalla Giunta entro la data fissata da norme statali per la deliberazione di bilancio (*art. 3, c. 5, D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507; art. 1, c. 169, legge 27 dicembre 2006, n. 296*);

Richiamato l'articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

Rilevato che il termine originario del 31 dicembre 2018 per l'approvazione del Bilancio 2019-2021 è stato prorogato prima al 28 febbraio 2019 dal D.M. Ministero dell'Interno 07 dicembre 2018 (G.U. Serie Generale n. 292 del 17/12/2018) e con successivo D.M. Ministero dell'Interno 25 gennaio 2019 ulteriormente prorogato al 31 marzo 2019 (G.U. Serie Generale n. 28 del 02/02/2019);

Atteso che in caso di mancata deliberazione, si intendono prorogate le tariffe applicate nell'anno precedente. (*art. 1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n. 296*);

Ritenuto di procedere per l'anno 2019 comunque alla conferma delle tariffe per la tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche già in essere nel 2018;

Visto il D. Lgs. 507/93 e ss.mm.ii.;

Vista la legge n. 145/2018 "Bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 (legge di bilancio 2019)";

## **PROPONE**

1. di confermare, per l'anno finanziario 2019, le tariffe per l'applicazione della tassa di occupazione temporanea e permanente di suolo pubblico, approvate per l'anno 2018 con atto della Giunta Comunale n. 74 del 22/3/2018 richiamando la delibera di Giunta Comunale n.8 5 del 5/5/2006 che da ultimo aveva confermato le tariffe TOSAP stabilite con delibera della Giunta Comunale n.22 del 26/02/2002;
2. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.

## **LA GIUNTA COMUNALE**

Vista la su estesa proposta di deliberazione;

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visti gli artt. 42 e 48 del D.Lgs. n.267/2000 e ritenuta la propria competenza a provvedere sull'oggetto;

Visto il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica espresso dal competente Dirigente di Area proponente ai sensi dell'art. 49, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

Visto il parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile espresso dal competente Dirigente Area Finanze ai sensi dell'art. 49, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

Ritenuto di approvare la proposta di deliberazione di cui sopra facendo proprie le motivazioni di cui alla stessa;

Ad unanimità di voti, espressi nei modi di legge

**DELIBERA**

di approvare la proposta di deliberazione su estesa;

Successivamente, stante l'urgenza, con votazione unanime resa nei modi e forme di legge

**DELIBERA**

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Il sottoscritto SPOLZINO GIUSEPPE, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n.267 del 18.08.2000, esprime il proprio parere **Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica della su estesa proposta di deliberazione.

Li', 22-02-2019

**IL DIRIGENTE DELL'AREA FINANZE**  
f.to SPOLZINO GIUSEPPE

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE** Il sottoscritto SPOLZINO GIUSEPPE, Dirigente dell' Area Finanze, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n.267 del 18.08.2000, esprime il proprio parere **Favorevole** in ordine alla regolarità contabile della su estesa proposta di deliberazione.

Li', 22-02-2019

**IL DIRIGENTE DELL'AREA FINANZE**  
f.to SPOLZINO GIUSEPPE

---

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

**IL PRESIDENTE**  
f.to CAVALLONE FRANCESCO

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
f.to PISANO LUCIO

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che copia della presente deliberazione, ai sensi dell' art. 124 comma 1, T.U. del 18/08/2000 n. 267 viene da oggi pubblicata all'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune.

Li, 01-03-2019

**IL RESPONSABILE ALLA PUBBLICAZIONE**  
f.to Anna Giaffrida

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si dichiara che la presente deliberazione:

è divenuta esecutiva, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 - 3° comma - T.U. 267/2000 e ss. mm.

è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 - 4° comma - T.U. 267/2000 e ss. mm.

Li, 28-02-2019

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
f.to dr. Lucio Pisano

---

**\*\* PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO.\*\***

**Li, 01-03-2019**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Dott. Lucio Pisano

---